



**Rinegoziazione di medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537**

**IL PRESIDENTE**

**Visto** l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, recante "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e Produttori;

**Visto** il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante "Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326", come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n.3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 11 del 15 gennaio 2024;

**Visto** il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 8 aprile 2016, n. 12, pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

**Visto** il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025), che ha abrogato il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 8 aprile 2016, n. 12, e, in particolare, l'articolo 30 "Disposizioni transitorie e finali", comma 3, ai sensi del quale "le strutture organizzative previste dal predetto regolamento e i corrispondenti incarichi dirigenziali sono fatti salvi fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali relativi alla nuova organizzazione dell'AIFA, da avviarsi entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'avvenuta pubblicazione del presente regolamento sul sito istituzionale dell'AIFA";

**Visto** il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e s.m;

**Visto** il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale Direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'articolo 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e s.m.;

**Vista** la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente “Interventi correttivi di finanza pubblica”, con particolare riferimento all’art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

**Visto** il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

**Visto** il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia Europea per i medicinali;

**Visto** il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante “Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano”;

**Visto** il decreto del Ministero della Salute del 2 agosto 2019 recante “Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

**Visti** gli artt. 11 e 12 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

**Visto** l'art.17 della L. 5 agosto 2022, n. 118, recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”;

**Vista** la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, concernente “Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) ai sensi dell'articolo 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

**Vista** la determinazione AIFA del 27 settembre 2006, recante “Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

**Vista** la legge 30 dicembre 2024 (legge bilancio 2025) che all’articolo 1, comma 324 prevede che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativamente alla quota minima spettante ai farmacisti, a decorrere dall'anno 2025 le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali appartenenti alla classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono fissate per le aziende farmaceutiche e per i grossisti, rispettivamente, nella percentuale del 66 per cento e del 3,65 per cento;

**Vista** la determinazione AIFA n. 2160/2011 del 29/03/2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 96, del 27/04/2011, recante “Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Urorec (silodosina)»”;

**Vista** la domanda presentata in data 28/10/2021 con la quale la Società RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. ha chiesto la rinegoziazione delle condizioni negoziali del medicinale UROREC (silodosin);

**Visto** il parere reso dalla Commissione Scientifica ed Economica nella seduta del 14-18/07/2025;

**Tenuto conto che** la Commissione Scientifica ed Economica, nella seduta sopra citata, ha provveduto a rinegoziare anche i prezzi del medicinale KROVANEG (lansoprazolo);

**Vista** la delibera n. 65 del 08/10/2025 del Consiglio di Amministrazione dell’AIFA, concernente l’approvazione dei medicinali ai fini dell’autorizzazione all’immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

**Visti** gli atti d’ufficio,

## **DETERMINA**

### **ART. 1**

#### **(oggetto della rinegoziazione)**

Il medicinale UROREC (silodosin) è rinegoziato alle condizioni qui sotto indicate.

#### **Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:**

Trattamento dei segni e sintomi dell’iperplasia prostatica benigna (IPB) nell’uomo adulto.

#### **Confezione**

"4 mg - capsula rigida - uso orale - blister(PVC/PVDC/ALU)" 30 capsule

AIC n. 039789045/E (in base 10)

**Classe di rimborsabilità**

A

**Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa)**

€ 4,13

**Prezzo al pubblico (IVA inclusa)**

€ 6,82

**Confezione**

"8 mg - capsula rigida - uso orale - blister(PVC/PVDC/ALU)" 30 capsule

AIC n. 039789110/E (in base 10)

**Classe di rimborsabilità**

A

**Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa)**

€ 6,59

**Prezzo al pubblico (IVA inclusa)**

€ 10,88

Il medicinale KROVANEG (lansoprazolo) è rinegoziato alle condizioni qui sotto indicate.

**Confezione**

"15 mg capsule rigide gastroresistenti " 14 capsule in blister PVC-PVDC/AL

AIC n. 037775018

(in base 10)

**Classe di rimborsabilità**

A

**Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa)**

€ 1,99

**Prezzo al pubblico (IVA inclusa)**

€ 3,73

**Note AIFA**

1 e 48

**Confezione**

"30 mg capsule rigide gastroresistenti" 14 capsule in blister PVC-PVDC/AL

AIC n. 037775020

(in base 10)

**Classe di rimborsabilità**

A

**Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa)**

€ 3,11

**Prezzo al pubblico (IVA inclusa)**

€ 5,84

**Note AIFA**

Per il medicinale KROVANEG (lansoprazolo): riduzione sul prezzo al pubblico, lordo riduzioni di legge, come da condizioni negoziali.

Per il medicinale UROREC (silodosin): eliminazione del pay-back vigente a partire dalla data di efficacia del presente provvedimento che recepisce le condizioni dell' accordo negoziale.

L'azienda si impegna a ripianare gli importi relativi alle annualità 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, calcolati in relazione all'effettivo periodo e comunque fino alla data di efficacia delle nuove condizioni negoziali, secondo quanto disposto dai provvedimenti di ripiano di futura adozione da parte dell'Agenzia.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio Sanitario Nazionale.

Fermo restando il prezzo ex-factory di cui al presente articolo, pari al 66,65 % del prezzo al pubblico [in alternativa ove previsto: 58,65% nel caso di medicinali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39], in caso di erogazione nell'ambito del canale convenzionale, il titolare di AIC cede il valore, corrispondente alla quota di spettanza dello 0,65%, al grossista la cui quota, pertanto, passa dal 3% al 3,65% del prezzo di vendita al pubblico della specialità medicinale oggetto della presente determinazione.

**Validità del contratto:**

24 mesi

Accordo novativo della Determinazione AIFA n. 473/2019 del 05/03/2019 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 81 del 05/04/2019 che, pertanto, si estingue in *parte qua*.

**ART. 2**

**(classificazione ai fini della fornitura)**

La classificazione ai fini della fornitura dei medicinali KROVANEG (lansoprazolo) e UROREC (silodosin) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

**ART. 3**

**(disposizioni finali)**

La presente determinazione viene pubblicata sul portale "TrovaNormeFarmaco", sviluppato in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, accessibile anche dal sito istituzionale dell'Agenzia.

La conoscibilità legale della presente determinazione è garantita dalla concomitante trasmissione alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana di apposito avviso contenente gli estremi del provvedimento relativo al medicinale reso disponibile su “TrovaNormeFarmaco”.

L’efficacia della presente determinazione decorre dal giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, lì 29/10/2025

Il Presidente: Robert Giovanni Nisticò